

12500-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

CU

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ULIANA ARMANO

- Presidente -

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Ud. 28/02/2018 - CC

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 11014/2016

Dott. COSIMO D'ARRIGO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11014-2016 proposto da:

, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. BAFILE n.5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE CACCIAPUOTI;

- ricorrenti -

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada C.F./P.I.00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO VINCIGUERRA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4872/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Rilevato che:

nel 2005 e
convennero dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere la società Generali Assicurazioni s.p.a. (che in
seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.; d'ora innanzi,
per brevità, "la Generali"), esponendo:
- di essere prossimi congiunti di
- che morì il 6.12.2002 a causa di un sinistro stradale,
provocato da veicolo non identificato;
- che la Generali, nella veste di impresa designata ex art. 287 cod. ass.,
era tenuta al risarcimento dei danni da essi attori rispettivamente patiti
in conseguenza della morte del proprio congiunto;
con sentenza 20.4.2010 n. 1574 il Tribunale rigettò la domanda;
la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 21.12.2015 n. 4872, rigettò il
gravame proposto dai soccombenti;
a fondamento della propria decisione la Corte d'appello osservò che:
- l'unico testimone escusso nel giudizio di primo grado fosse incapace
a deporre, perché trasportato sul veicolo della vittima, e vittima
anch'egli di lesioni personali in conseguenza del medesimo sinistro;
- le altre prove raccolte non dimostravano affatto il coinvolgimento di
ulteriori mezzi nella dinamica del sinistro;
la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da
con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria;

Ric. 2016 n. 11014 sez. M3 - ud. 28-02-2018

ha resistito la Generali con controricorso.

Considerato che:

col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 246 c.p.c., sostenendo che il testimone ritenuto dalla Corte d'appello incapace a deporre aveva rinunciato ai suoi diritti al risarcimento, che erano anche prescritti, e quindi non aveva alcun interesse all'esito della lite, tale da renderlo incapace a deporre;

il motivo è infondato, alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto" (Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 - 01; gioverà ricordare che il principio in questione rimonta addirittura a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 - 01, secondo cui "la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art 246 cod. proc civ come causa d'incapacità a testimoniare");

col secondo motivo i ricorrenti lamentano sia che la sentenza impugnata avrebbe una motivazione "contraddittoria" (per avere dapprima affermato che il rapporto di sinistro stradale redatto dalla polizia giudiziaria fa piena fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e dall'altro ritenuto "non tranquillizzanti" le dichiarazioni ivi contenute e rese agli agenti verbalizzanti da un testimone reputato inattendibile); sia che la sentenza avrebbe comunque violato l'articolo 2700 c.c., per avere ricostruito la dinamica del sinistro sulla base di un rapporto di polizia giudiziaria incompleto e carente;

nella parte in cui lamenta il vizio di "contraddittorietà" della motivazione il motivo è manifestamente inammissibile, noto essendo che il suddetto vizio, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non può più costituire motivo di ricorso per cassazione salvo in due casi: quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia totalmente incomprensibile, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

nella parte in cui lamenta la violazione dell'articolo 2700 c.c., il motivo è infondato;

stabilire infatti come sia avvenuto un sinistro stradale; quali veicoli siano rimasti coinvolti in esso; se ad esso abbia fornito un contributo causale un veicolo rimasto ignoto, sono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità;

con il terzo e con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti, senza inquadrare formalmente la propria censura in alcuno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., lamentano che la Corte d'appello avrebbe ricostruito in modo inesatto la dinamica dell'evento; avrebbe su questo punto adottato una "contraddittoria motivazione", ed avrebbe altresì "omesso di esaminare gli esiti dell'istruttoria e le prove offerte in giudizio";

ambedue i motivi sono inammissibili;

il vizio di "contraddittoria motivazione", per quanto già detto poc'anzi, non costituisce più motivo di ricorso per cassazione, salvo il caso – qui non ricorrente – di motivazione totalmente inesplicabile;

quanto al vizio di "omesso esame delle prove", una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (*ex permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229;

Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione");

col quinto motivo del proprio ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., il vizio di "contraddittoria od omessa motivazione", nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'articolo 112 c.p.c.;

nella illustrazione del motivo deducono che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato la loro istanza di nomina di un consulente tecnico d'ufficio che provvedesse a ricostruire la dinamica del sinistro, e che non motivando adeguatamente tale rifiuto avrebbe altresì violato l'articolo 112 c.p.c.;

nella parte in cui lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il motivo è manifestamente infondato, dal momento che quel principio violato quando il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda, non su una istanza istruttoria (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013, Rv. 625610 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009, Rv. 606517 - 01);

nella parte in cui lamenta il vizio di "contraddittoria od omessa motivazione" il motivo è inammissibile, dal momento che, per quanto già detto, un vizio di tal sorta non costituisce più, ormai dal 2012, motivo di ricorso per cassazione;

W

con il sesto e ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, nonché degli articoli 61 ed 87 c.p.c.;

sostengono che la Corte d'appello avrebbe violato le suddette norme in due modi: da un lato ritenendo incapace a deporre il testimone ; dall'altro rigettando senza motivazione la richiesta

di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dagli odierni ricorrenti;

il motivo è infondato, dal momento che il giudizio di incapacità a deporre, per quanto già detto, fu conforme al consolidato orientamento di questa Corte; mentre la ritenuta superfluità di una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede (*ex multis*, Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008, Rv. 605391 – 01);

con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto questa Corte che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 380 *bis* c.p.c., con riferimento agli articoli 24 e 111 della costituzione, nella parte in cui non consente alle parti di replicare alle non motivate proposte di definizione del ricorso in camera di consiglio, formulate dal consigliere relatore;

la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti appare manifestamente infondata;

il rito camerale non vulnera infatti il diritto di difesa, rispetto all'ipotesi di decisione del ricorso con la forma della pubblica udienza: come in questa il ricorrente ha la facoltà di illustrare oralmente il proprio ricorso, così nel rito camerale ha la facoltà di farlo per iscritto; né ovviamente potrebbe sostenersi che difendersi per iscritto sia per ciò solo più penalizzante che difendersi oralmente;

W

quanto, poi, al rilievo secondo cui l'art. 380 *bis* c.p.c. sarebbe costituzionalmente illegittimo perché non prevede che sia comunicata al ricorrente una proposta di decisione motivata, va rilevato che non esiste alcuna necessaria implicazione tra il rito camerale e la necessità che al ricorrente sia anticipata la proposta di decisione; resta solo da aggiungere che, come del resto la difesa dei ricorrenti si mostra avvisata, questa Corte ha già ripetutamente negato che gli artt. 380 *bis* e 380 *bis*-1 c.p.c. presentino profili di illegittimità costituzionale (Sez. 3 -, Ordinanza n. 24088 del 13/10/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017);

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna in solido, alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di

е
in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 28 febbraio 2018.

Il Presidente

(Uliana Armano)

DEPOSITATO IN CANCELLEA.

oggi, 23 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Isabella Panacchia